

**COMUNE DI VILAFRANCA IN LUNIGIANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA**

REGOLAMENTO DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Vagli Sotto dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Presupposto d'imposta e composizione

1. La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,60 per mille.

3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Art. 4

Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

DISCIPLINA DELLA COMPONENTE I.M.U.

Art. 5

Riferimenti normativi dell'Imposta Municipale Propria

1. L'Imposta Municipale Propria è disciplinata dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

Art. 6

Presupposto dell'Imposta Municipale Propria

1. L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto impositivo il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti all'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 7

Definizioni delle fattispecie imponibili

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria valgono le seguenti definizioni:

a. Per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le sue pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b. Per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

c. Per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d. Per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;

e. Per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 8

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a. Il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
- b. Il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- c. Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- d. L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto d'abitazione, ai sensi dell'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44;
- e. Gli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per gli immobili o porzioni di immobili, utilizzati per attività commerciali o miste, in base a quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Art. 9

Base imponibile

1. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, per i fabbricati iscritti in Catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5 per cento come disposto dall'art. 3, comma 48 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 4, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato oggetto d'intervento è comunque utilizzato.
6. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 4, al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 10

Riduzioni della base imponibile

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, della Legge 6 luglio 2002, n.137";

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

a) gravi carenze statiche: ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.

3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza

di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'I.MU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

4. Ai fini della riduzione prevista dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. per fruire della medesima riduzione.

Art. 11

Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1 in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono quelle stabilite dall'art. 1 comma 707 della legge n. 147/2013.

Art. 12

Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,60 per mille; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

4. Le attività di accertamento sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni, ivi compresa la quota destinata allo Stato.

Art. 13

Esenzioni ed esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. 504/1992, sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 707, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta municipale propria non si applica alle seguenti fattispecie:
 - a) all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, come definite al precedente art.7, con eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

5. Si applicano inoltre le esenzioni previste dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettere:

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) i fabbricati oggetto di ristrutturazione e per tale motivo non agibili (relativamente al periodo di non utilizzo);

l) esenzione dal pagamento dell'IMU, per un anno, degli immobili ubicati in centro storico, dati in locazione per l'apertura di nuova attività commerciale (la presente esenzione vale solo per una volta anche nel caso l'oggetto e la ragione sociale cambi negli anni)

6. Ai sensi del combinato disposto dalla Legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, art. 8, comma 1 e dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettera i), sono esenti gli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) Legge 20 maggio 1985 n. 222;

7. Le esenzioni e le esclusioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 14

Aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

Art. 15

Assimilazione ad abitazione principale

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta:

- a) a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.

Art. 16

Versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi, nonché tramite apposito bollettino postale di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del precitato art. 17, in quanto compatibili.

5. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00.

8. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art.17

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni conoscibili dal Comune.
3. Rimane tuttavia l'obbligo dichiarativo per le fattispecie indicate nel Decreto Ministeriale di approvazione del modello di dichiarazione IMU, con riferimento in particolare ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Catasto, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta, per le quali l'omessa dichiarazione nei termini stabiliti comporta la decadenza dei benefici di legge.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
6. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASI

Art. 18

Oggetto del tributo per i servizi indivisibili

1. Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è collegato all'erogazione da parte del comune di servizi rivolti alla collettività ed è disciplinato dall'articolo 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm..

Art. 19

Presupposto impositivo

1. Il tributo per i servizi indivisibili ha per presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ed eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 20

Base imponibile

1. La base imponibile del tributo per i servizi indivisibili è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come definita nel precedente articolo 19.

Art. 21

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 19.
2. Per gli immobili oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dall'apposito verbale.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria che verrà inviata al proprietario che si rivarrà sull'occupante.

Art. 22

Aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille.
2. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993, può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, differenziando le medesime in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, nel rispetto delle disposizioni di legge.
3. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 23

Detrazione per abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità immobiliare classificata nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 come definite ai fini dell'Imposta Municipale Propria dall'art. 13 comma 2 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
3. Il Comune, con la delibera di cui al comma 2, può estendere la detrazione per abitazione principale, stabilendone il relativo ammontare, anche all'occupante o al detentore dell'unità immobiliare, purché per quest'ultimi ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché alle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.
4. La detrazione compete unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.
5. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

Art. 24

Esenzioni

1. Sono esenti dal Tributo per i Servizi Indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono altresì esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 7 comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e ss.mm., come di seguito richiamati:

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a, della Legge n. 222/1985 (attività religiose), ferma restando la disciplina degli utilizzi misti delineata dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012.
3. Ai sensi dal combinato disposto dalla Legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, art. 8, comma 1 e dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettera i), sono inoltre esenti gli immobili posseduti e non direttamente utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività di cui al precedente punto i).

DISCIPLINA COMPONENTI TARI

Art. 25

Soggetti obbligati

1. La componente tariffaria (TASI) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea (locazioni saltuarie o occasionali) non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli **possessori** o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 26

Base imponibile e aliquote

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, denominata "IMU": la rendita catastale rivaluta del 65% (oppure i metri quadri) dell'immobile. L'aliquota da applicare è pari a all'uno per mille sulla rendita catastale rivalutata. La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non potrà essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2103, fissata al 10,6 per mille. Per il solo anno 2014, l'aliquota massima non potrà eccedere il(2,5 per mille).

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel presente regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare

Art. 27

Riduzioni

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per usi stagionali ovvero altro uso limitato o discontinuo a condizione che i locali non siano concessi in locazione o in comodato, la tariffa è calcolata secondo lo schema tariffario delle utenze domestiche residenti con l'applicazione di una riduzione pari al 20%

2. La riduzione del 20% è prevista per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui sopra risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, stessa riduzione si applica alle famiglie che per motivi di lavoro abita in affitto fuori dal territorio comunale.

3. Per le utenze non domestiche, nell'ipotesi di uso stagionale ovvero altro uso limitato o discontinuo non superiore comunque a sei mesi l'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta, la tariffa è calcolata con l'applicazione di una riduzione pari al 20%.

4. È prevista una riduzione del 20% per i fabbricati rurali ad uso abitativo.

5. Infine, è prevista una riduzione del (20%) in caso di superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

6. Riduzione del 50% per le attività commerciali/artigianali nei centri storici (non cumulabile con altre riduzioni già presenti)

7. abitazioni occupate, in affitto, da persone con oltre 65 anni riduzione del 30%;

8. abitazioni occupate da persone con invalidità superiore al 67% riduzione del 40%;

9. Alle categorie (ristoranti- trattorie ecc), (bar ecc), (ortofrutta ecc) si applica, visti i momenti di gravi crisi economica uno sconto del 25% sulla relativa tariffa;

10. Ai bar che si impegnano a non installare o a rimuovere le macchinette da gioco verrà applicato un ulteriore sconto sulla tariffa pari al 25%;

Art. 28

Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva.

ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE

Art. 29

Dichiarazione

1. I soggetti tenuti al pagamento della IUC dovranno presentare la relativa comunicazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali al gestore del servizio su apposito modulo da questi posto a disposizione. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Il modulo deve contenere le seguenti indicazioni:

• Per le utenze domestiche:

- 1) Nome e cognome dell'utente, codice fiscale, residenza, provenienza.
- 2) Numero effettivo degli occupanti.
- 3) Ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente, superficie, destinazione dei locali.
- 4) Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità e indirizzo.
- 5) Data di inizio dell'occupazione.
- 6) Estremi catastali.
- 7) Sottoscrizione con firma leggibile.

• Per le utenze non domestiche:

Le indicazioni di cui ai precedenti numeri 1-3-4-5-6-7 ed inoltre:

- 1) Numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte.
- 2) Partita IVA.
- 3) Iscrizione alla C.C.I.A.A. – Rappresentante legale.
- 4) Per le persone giuridiche. Denominazione, oggetto sociale, sede legale, Cod. fiscale/P. IVA, Iscrizione alla C.C.I.A.A., nominativo del Rappresentante legale.

2. Nel caso di conduzione di una pluralità di locali posti in immobili diversi l'utente è tenuto a presentare una unica comunicazione.

3. Le comunicazioni presentate dall'utente o gli accertamenti disposti d'ufficio dal soggetto gestore, così come i provvedimenti di agevolazioni o riduzioni concesse, hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una comunicazione od un accertamento in rettifica.

4. La comunicazione potrà essere presentata anche da altri soggetti muniti di delega dell'avente causa. Essa dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati secondo il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 30

Comunicazione di variazione

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni degli elementi di imposizione soggettivi e oggettivi che afferiscono alla intestazione della utenza ovvero al calcolo delle componenti tariffarie, i soggetti obbligati devono effettuare una comunicazione di variazione.

Art. 31

Comunicazione di cessazione

1. Coloro che cessano di occupare o condurre locali od aree soggette alle componenti tariffarie, devono farne comunicazione all'ufficio del gestore, ai fini della cancellazione, entro 90 giorni.

2. La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducono locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

3. La comunicazione di cessazione deve contenere:

- 1) le generalità del contribuente;
- 2) la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
- 3) l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
- 4) cognome e nome dell'eventuale subentrante;
- 5) data di presentazione;
- 6) sottoscrizione.

Art. 32

Versamenti

1. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso o la detenzione; a tal fine, il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
5. Il versamento della TASI avviene in autoliquidazione da parte del contribuente entro le scadenze fissate dal presente regolamento. Per facilitare tale adempimento il Comune invierà ai contribuenti i modelli per il pagamento preventivamente compilati e le relative istruzioni in base ai dati in possesso.

DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TARI

Art. 33

Forme di prelievo riguardante la gestione dei rifiuti

1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento) è istituita la TARI, componente tariffaria che sostituisce, a far tempo dal 1° gennaio 2014, la TARES (Tassa sui rifiuti e servizi). Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. Per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (pubblica sicurezza e vigilanza, tutela del patrimonio artistico e culturale, servizi cimiteriali, servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica, servizi socio-assistenziali, servizio di protezione civile, servizio di tutela degli edifici ed aree comunali), invece, è istituita la TARI

Art. 34

Decorrenza e termine di applicazione della TARI

1. La TARI è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio dell'utenza. Del pari la cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della medesima a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della comunicazione di cessazione, ovvero ove la stessa sia stata omessa dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accertata cessazione della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte servite. Identico criterio trova applicazione per tutte le variazioni oggettive, di superficie e di destinazione di uso dei locali, nonché per le variazioni soggettive per agevolazioni ovvero per variazione del nucleo familiare, per le utenze domestiche a seconda che le suddette variazioni determinino un aumento o una riduzione della tariffa in essere, che devono essere dichiarate entro il termine di giorni 90 dal loro verificarsi.

3. Per le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti per le utenze domestiche l'accertamento relativo sarà effettuato d'ufficio da parte del gestore della tariffa ed i relativi conguagli saranno effettuati nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 35

Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Le modalità, i criteri qualitativi e quantitativi nonché le procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono disciplinati nel regolamento comunale di gestione del servizio per il conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 36

Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione delle tariffe della TARI dovrà essere approvato il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Art. 37

Tariffa di riferimento

1. Con regolamento da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle legge di stabilità 2014, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di

gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso. Tale regolamento si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Considerato che tale regolamento non è stato ancora emanato, si applicano, comunque, in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino alla data da cui decorrerà l'applicazione del nuovo regolamento, per la TARI le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Sulla base del piano finanziario e sulla scorta del metodo normalizzato approvato con d.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, il Comune determina la tariffa di riferimento utilizzando le componenti di cui al punto 2 dell'allegato 1 al d.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. Essa costituisce la base per il calcolo della tariffa comunale.

Art. 38

Tariffa comunale

1. La tariffa è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

2. La tariffa si compone di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (che nel prosieguo chiameremo "fissa"), ed una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (che nel prosieguo chiameremo "variabile"), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Art. 39

Articolazione della tariffa per fasce di utenza

1. La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

2. Il Comune ripartisce fra le due categorie l'insieme dei costi da ricoprire con la tariffa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni per gli utenti domestici.

3. All'interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti sulla scorta degli indici allegati al d.P.R. 27 aprile 1998, n. 158.

4. Per la attribuzione delle categorie di attività si fa riferimento alle licenze, autorizzazioni, concessioni, ovvero certificati camerali esistenti, ove, in presenza di attività per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra di tali attività.

5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia esercitata promiscuamente un'attività economica e non possa essere distinta la superficie ad essa determinata si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.

6. Le utenze domestiche sono ulteriormente divise fra residenti e non residenti.

Art. 40

Calcolo della tariffa per singole utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.

2. Per la determinazione della quota fissa si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza ponderata sulla base dei coefficienti di adattamento, stabiliti in sede di approvazione della tariffa generale, relativi al nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto.

3. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati specificata per metro quadrato e prodotta da ciascuna utenza.

4. Per la sua determinazione si applica un sistema presuntivo desumibile dalle tabelle che saranno approvate annualmente assumendo come riferimento i coefficienti di adattamento per superfici e numero dei componenti del nucleo familiare allegati al d.P.R. 158/1999 utilizzati promiscuamente in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

Art. 41

Calcolo della tariffa per utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. La parte fissa di ogni singola utenza non domestica viene determinata secondo un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del d.P.R. 158/1999, sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta.
3. Per la parte variabile della tariffa si procede sulla scorta della quantità effettiva dei rifiuti conferiti dalle singole utenze ovvero, in mancanza di sistemi di misurazione, in via presuntiva con riferimento alle tabelle contenute nel d.P.R. 158/1999 allegato 1, punto 4.4, sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta.

Art. 42

Soggetti obbligati

1. La componente tariffaria (TARI) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, esistenti su territorio comunale.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via prioritaria, colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio.
3. Per le utenze domestiche, in caso di mancanza dell'obbligato in via prioritaria, si considera, per i residenti, l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i non residenti, il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette a tariffa.
4. Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante, richiedente del servizio il soggetto legalmente responsabile dell'impresa, associazione, studio, società.

Art. 43

Soggetti passivi per ipotesi speciali

1. Parti comuni di abitazioni condominiali. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 c.c. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa.
2. Multiproprietà. Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni.
3. Centri Commerciali. Per le parti a comune dei centri commerciali soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni.
4. Locazioni saltuarie o occasionali. Per gli alloggi locati in modo saltuario od occasionale di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare la tariffa è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 44

Determinazione del numero degli occupanti

1. Il numero degli occupanti sul quale calcolare la tariffa del singolo utente relativamente alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia ovvero dal foglio di convivenza alla data del 1° gennaio di ogni anno.
2. Periodicamente e almeno una volta all'anno l'ufficio di anagrafe comunica al gestore del servizio le variazioni intervenute nei singoli nuclei familiari ed, inizialmente, entro un mese dalla applicazione del presente Regolamento, la composizione dei nuclei familiari e delle convivenze anagrafiche.
3. Per le utenze sorte successivamente al 1° gennaio di ogni anno il numero dei componenti è dato da quello risultante alla data di inizio dell'utenza.

Art. 45

Locali adibiti ad usi diversi

1. Ove risultino locali ed aree adibiti ad usi diversi, verrà applicata la tariffa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita l'attività prevalente.

2. Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, scontano la tariffa in base a quelle previste per le specifiche attività ed alle superfici da queste utilizzate.

Art. 46

Locali ed aree non computabili

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree nei quali non possono prodursi rifiuti o per loro natura, struttura, caratteristiche dimensionali che non consentono la loro utilizzabilità sia abitativa, che per altra destinazione ovvero perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

2. La sussistenza di tali condizioni deve essere rappresentata e comprovata documentalmente in sede di presentazione della comunicazione, ovvero sopravvenuta al verificarsi di tale condizione. È salva la facoltà di verifica da parte del gestore del servizio.

Art. 47

Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art.

1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.

Art. 48

Altre ipotesi di esclusione

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola all'interno degli stessi presidio umano;
- b) locali con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nei quali non sia possibile la permanenza
- c) la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) unità immobiliari libere da persone e cose; purché non allacciate ai pubblici servizi;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) i locali compresi in fabbricati rurali destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, il ricovero del bestiame e la custodia degli attrezzi;
- g) gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto, di qualsiasi professione religiosa, esclusi in ogni caso i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, didattiche, ecc.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione presentata dal cittadino e debbono essere direttamente rilevabili dall'Ufficio in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi,

regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;

c) sono escluse dalla tassazione le aree scoperte a verde.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, non assimilati agli urbani tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 49

Commisurazione e modalità per la determinazione della superficie

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile a tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale; si applicano le Regole tecniche

contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di divenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.138 del 1998. I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.

3. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte.

4. La superficie complessiva è arrotondata per difetto o per eccesso al mq se la frazione è superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di imposizione.

Art. 50

Tariffa giornaliera

1. Tutte le utenze che occupano temporaneamente con o senza autorizzazione amministrativa locali od aree siano esse pubbliche o di uso pubblico o gravate di servizi pubblici o di fatto utilizzate per usi collettivi, per esercitarvi attività, siano esse principali o connesse ad altre attività, che comportano produzione di rifiuti, sono soggette al pagamento di una tariffa giornaliera, determinata dal Comune annualmente in sede di definizione complessiva della tariffa e commisurata a mq. di superficie effettivamente utilizzata per ogni giorno di occupazione.

2. Essa è riscossa dal soggetto gestore del servizio che può svolgere accordi ai fini della riscossione materiale con il Comune che effettua la riscossione della TOSAP o canone (COSAP) similare.

3. Per uso temporaneo, ai fini del presente articolo, si intende l'occupazione inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

4. Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali o aree ad uso pubblico, tenuto conto della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, in quanto la quantità dei rifiuti prodotti e dei servizi forniti varia in ragione della tipologia dell'evento, il servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifico preventivo il quale assorbe la relativa tariffa.

5. Nel caso di mancata definizione del suddetto preventivo, la tariffa viene calcolata considerando come superficie di riferimento tutta l'area occupata, con eccezione di quella riservata ai

praticanti l'attività sportiva.

Art. 51

Ulteriori Riduzioni

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Per produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del (40%).

2. esenzione per anni uno per le nuove aperture di attività commerciali/artigianali aventi superficie fino a mq 150 per il commercio in sede fissa

3. Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori ipotesi di riduzione ed esenzione. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 52

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 2.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).

2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:

a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;

b) numero massimo di 4 rate trimestrali;

c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;

d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;

e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Art. 53

Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e di quanto successivamente previsto dall'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.

Art. 54

Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 38.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IMUP oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

4. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue.

Art. 55

Ravvedimento

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:

a) la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;

b) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

Art. 56

Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e provinciali in materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 58

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Lo stesso sostituisce il precedente regolamento IMU approvato